

Circolare n° 03/2023

**A tutte le Imprese
iscritte presso la Cassa Edile di Parma
che applicano il CCNL Industria**

A tutti i Consulenti

Loro sedi

Parma, 26 Settembre 2023

Oggetto: Valori Elemento Variabile della Retribuzione – Industria

In data 20 settembre 2023 le Parti Sociali firmatarie il contratto hanno stipulato l'accordo agli effetti del riconoscimento dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2022.

Dalle risultanze delle verifiche effettuate, le Parti Sociali hanno convenuto che l'E.V.R. per l'anno 2022 è dovuto nella misura del 100 % della misura massima erogabile di E.V.R. prevista in sede di contrattazione collettiva nazionale, in quanto è emerso che sono stati raggiunti tutti e quattro gli indicatori territoriali previsti (1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile; 2. Monte salari denunciato in Cassa Edile; 3. Ore complessivamente denunciate 4. Rapporto fra le ore di cassa integrazione e le ore complessivamente denunciate in Cassa Edile).

Gli importi dell'EVR, così come definiti dall'accordo del 20 settembre 2023 nella tabella "a", devono essere riconosciuti dall'Impresa, fatta salva la verifica aziendale, in misura piena qualora entrambi gli indicatori fissati (1. Ore denunciate in Cassa Edile; 2. Volume d'affari IVA) risultino pari o positivi. Qualora invece dalla verifica risulti un solo indicatore aziendale pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuto in misura ridotta, secondo gli importi complessivi di cui alla tabella "b". Nel caso che entrambi gli indicatori aziendali risultino negativi nulla è dovuto.

Per avvalersi della possibilità dell'applicazione in misura ridotta dell'E.V.R. o della non applicazione dell'E.V.R., le aziende che hanno un solo indicatore positivo o entrambi negativi dovranno trasmettere entro il **30 ottobre 2023** alla Cassa Edile scrivente, alle Organizzazioni Sindacali di categoria ed alla RSA/RISU, ove costituite, l'autodichiarazione allegata (allegato 2 ed allegato 3). Qualora l'impresa non dovesse adempiere alla comunicazione prevista, sarà tenuta all'applicazione dell'E.V.R. nella misura piena, di cui alla tabella "a" sotto riportata.

L'EVR, per quanto dovuto, dovrà essere liquidato ai lavoratori in 3 tranches di pari importo, alle seguenti scadenze:

- 1' tranche : busta paga del mese di Ottobre 2023
- 2' tranche : busta paga del mese di Novembre 2023
- 3' tranche : busta paga del mese di Dicembre 2023

L'E.V.R. , ove dovuto, sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza alla data di erogazione dello stesso : in misura intera per i lavoratori in servizio per l'intero anno di riferimento , mentre sarà riproporzionato per i lavoratori assunti nel corso del 2022 considerando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Ai lavoratori part-time l'EVR sarà riproporzionato in base all'orario di lavoro prestato e per i lavoratori con contratto di apprendistato, l'EVR sarà riproporzionato in base alla percentuale di retribuzione spettante.

Si ricorda che all'E.V.R. non possono essere applicate le agevolazioni fiscali per le retribuzioni premiali previste dall'art. 1, commi 182-190, legge 28/12/2015, n.208 e ss.mm.ii.

L'accordo del 20 settembre 2023, nonché i modelli di autodichiarazione sono allegati alla presente e scaricabili dal sito della Cassa Edile www.parmaedile.it

Cassa Edile, nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, porge cordiali saluti.

CASSA EDILE DI PARMA



Tabella a)

LIVELLO	Ottobre 2023	Novembre 2023	Dicembre 2023
7	€ 260,91	€ 260,91	€ 260,91
6	€ 234,82	€ 234,82	€ 234,82
5	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68
4	€ 182,64	€ 182,64	€ 182,64
3	€ 169,59	€ 169,59	€ 169,59
2	€ 152,63	€ 152,63	€ 152,63
1	€ 130,45	€ 130,45	€ 130,45

Tabella b)

LIVELLO	Ottobre 2023	Novembre 2023	Dicembre 2023
7	€ 169,59	€ 169,59	€ 169,59
6	€ 152,63	€ 152,63	€ 152,63
5	€ 127,19	€ 127,19	€ 127,19
4	€ 118,71	€ 118,71	€ 118,71
3	€ 110,23	€ 110,23	€ 110,23
2	€ 99,21	€ 99,21	€ 99,21
1	€ 84,79	€ 84,79	€ 84,79

VERBALE DI INCONTRO

Addì, 20 settembre 2023, in Parma, si sono incontrati:

- l'UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI - Sezione Costruttori Edili - la FILLEA CGIL di PARMA, la FILCA CISL di PARMA E PIACENZA e la FeNEAL UIL di PARMA E PIACENZA,

per esaminare, in ottemperanza al disposto di cui al vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, l'andamento del settore edile nel suo complesso a livello territoriale, agli effetti del riconoscimento, **per l'anno 2022**, dell'Elemento Variabile della Retribuzione (di seguito anche "E.V.R.").

Premesso che

1. L' Elemento Variabile della Retribuzione in quanto premio di risultato che prevede l'erogazione di aumenti salariali per importi prestabiliti al raggiungimento di obiettivi prefissati, è correlato, in sede territoriale, ai fini del suo riconoscimento, ai risultati conseguiti, in termini di produttività, qualità e competitività, dal settore edile nel suo complesso a livello provinciale, rilevati sulla base dei seguenti quattro indicatori di riferimento, all'uopo convenuti, a cui sono state attribuite le incidenze ponderali percentuali indicate tra parentesi: 1. *numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile* (30%); 2. *monte salari denunciato in Cassa Edile* (30%); 3. *ore complessivamente denunciate* (20%); 4. *rapporto fra le ore di cassa integrazione e le ore complessivamente denunciate alla Cassa Edile* (20%).
2. La misura massima erogabile di E.V.R., così come concordato in sede di contrattazione collettiva nazionale, risulta essere pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1 Luglio 2014.
3. Le parti, nel corso dell'incontro odierno, hanno proceduto, sulla base dei dati forniti dalla locale Cassa Edile, come da prospetto allegato (all. 1), alla verifica, relativamente all'anno 2022, dei suddetti indicatori territoriali, raffrontando i valori medi del triennio 2020 – 2021 – 2022 con quelli del triennio immediatamente precedente 2019 – 2020 – 2021.
4. Dalle risultanze della verifica, è emerso che sono stati raggiunti, in quanto positivi, tutti e quattro gli indicatori territoriali sopra richiamati e pertanto l'incidenza degli stessi è risultata essere pari al 100% della misura di E.V.R. di cui al punto 2. che precede.

Tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante ed essenziale,



le parti, come sopra costituite, convengono che l'E.V.R., relativo all'anno 2022, risulti dovuto, **fatta salva la verifica aziendale**, negli importi complessivi annui lordi di cui alla tabella a) sotto riportata.

tabella a)

IMPORTI lordi E.V.R. – 2022 (impresa con entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi)			
LIVELLO	Ottobre 2023	Novembre 2023	Dicembre 2023
7	€ 260,91	€ 260,91	€ 260,91
6	€ 234,82	€ 234,82	€ 234,82
5	€ 195,68	€ 195,68	€ 195,68
4	€ 182,64	€ 182,64	€ 182,64
3	€ 169,59	€ 169,59	€ 169,59
2	€ 152,63	€ 152,63	€ 152,63
1	€ 130,45	€ 130,45	€ 130,45

Gli importi lordi di E.V.R., sopra indicati nella tabella a), verranno riconosciuti dall'impresa in misura piena allorché all'esito della verifica aziendale, di cui al vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, **entrambi** gli indicatori aziendali (1. Ore denunciate in Cassa Edile 2. Volume d'affari IVA) risultino pari o positivi. Qualora, invece, dalla verifica in parola risulti **un solo** indicatore aziendale pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuto, in misura ridotta, secondo gli importi complessivi annui lordi di cui alla tabella b) sotto riportata. **Nel caso che entrambi gli indicatori aziendali risultino negativi nulla è dovuto.**

2

tabella b)

IMPORTI lordi E.V.R.– 2022 (impresa con un solo indicatore aziendale pari o positivo)			
LIVELLO	Ottobre 2023	Novembre 2023	Dicembre 2023
7	€ 169,59	€ 169,59	€ 169,59
6	€ 152,63	€ 152,63	€ 152,63
5	€ 127,19	€ 127,19	€ 127,19
4	€ 118,71	€ 118,71	€ 118,71
3	€ 110,23	€ 110,23	€ 110,23
2	€ 99,21	€ 99,21	€ 99,21
1	€ 84,79	€ 84,79	€ 84,79

Per avvalersi della possibilità dell'applicazione in misura ridotta dell'E.V.R. o della non applicazione dell'E.V.R., come sopra specificate, l'impresa, secondo quanto stabilito dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, dovrà trasmettere entro il **30 ottobre 2023**, alla locale Cassa Edile, alle Organizzazioni Sindacali di categoria e alla RSA/RSU, ove costituite, l'autodichiarazione allegata (all. 2 e all. 3). Qualora l'impresa non dovesse adempiere ai prescritti obblighi di comunicazione è tenuta all'applicazione dell'E.V.R. nella misura piena di cui alla tabella a) sopra riportata.

Si precisa che l'E.V.R., fatta salva la verifica aziendale, sarà erogato in 3 tranches di pari importo, alle scadenze di seguito indicate: la 1^a con la busta paga del mese di ottobre 2023, la 2^a con la busta paga del mese di novembre 2023 e la 3^a con la busta paga del mese di dicembre 2023.

L'E.V.R., ove dovuto, sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza alla data di erogazione dello stesso. Esso competerà in misura intera per i lavoratori in servizio per l'intero anno di riferimento, mentre sarà riproporzionato per i lavoratori assunti nel corso del 2022, computando, a tal fine, come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. Ai lavoratori part - time l'E.V.R. sarà riproporzionato in base all'orario di lavoro prestato e per i lavoratori con contratto di apprendistato, l'E.V.R. sarà riproporzionato in base alla percentuale di retribuzione spettante.

Le parti danno mandato alla locale Cassa Edile di informare le imprese iscritte dell'esito della verifica territoriale di cui al presente verbale, onde consentire alle stesse di procedere, sulla base dei criteri e delle modalità previste dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, al calcolo in sede aziendale dell'Elemento Variabile della Retribuzione.

Le parti riconoscono espressamente che gli importi dell'E.V.R. derivanti dal presente verbale, per la loro natura, sono complessivi ed omnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone tenuto conto in sede di quantificazione e pertanto non determinano alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quant'altro ivi compresi i versamenti e accantonamenti in Cassa Edile. Inoltre le parti, ai sensi del 2° comma, dell'art. 2120 del codice civile, convengono che l'E.V.R. sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Le parti si danno atto che all'E.V.R., come sopra determinato, non possono essere applicate le agevolazioni fiscali per le retribuzioni premiali previste dall'art. 1, commi 182 - 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.


UNIONE PARMENSE INDUSTRIALI
(Sezione Costruttori Edili)



Federazione Italiana Lavoratori
del Legno, dell'Edilizia
ed Industrie Affini di Parma
FILLEA-CGIL



Federazione Italiana Lavoratori
Costruzioni ed Affini di Pr e Pc
FILCA-CISL




Federazione Nazionale Edili
Affini e del Legno di Pr e Pc



INDICATORE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
NUMERO LAVORATORI ISCRITTI 30%	3.440	2.950	3.623	2.950	3.623	4.232
media triennale		3.338			3.602	
MONTE SALARI DENUNCIATO 20%	33.264.369,76	28.763.873,73	35.595.611,96	28.763.873,73	35.595.611,96	41.480.580,43
media triennale		32.541.285,15			35.280.022,04	
ORE DENUNCIATE 30%	3.850.719,00	3.938.824,50	4.341.450,50	3.938.824,50	4.341.450,50	5.286.063,50
media triennale		4.043.664,67			4.522.112,83	
ORE CIGO 20%	87.662,50	432.020,50	144.366,50	432.020,50	144.366,50	51.242,00
media triennale		221.346,50			209.209,67	



(All.2)

**EVR - FAC SIMILE DI AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO
DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UNO DEGLI INDICATORI AZIENDALI**

(Carta intestata dell'impresa)

Luogo e Data

Spett. CASSA EDILE DI PARMA
Spett. RSU/RSA *(ove presenti)*
Spett. OO.SS.

Oggetto: Elemento variabile della retribuzione (EVR) 2022 - Autodichiarazione di non raggiungimento di uno degli indicatori aziendali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del vigente CCNL Edilizia – Industria e dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 6 luglio 2017, la scrivente Impresa _____, con sede a _____, in _____,

DICHIARA

il non raggiungimento dell'indicatore di seguito evidenziato nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR, in quanto il valore medio di tale indicatore per il triennio 2020/2021/2022 non è risultato pari o superiore rispetto al valore medio dello stesso per il triennio 2019/2020/2021:

[trascrivere l'indicatore che non è stato raggiunto]

- *ore denunciate in Cassa Edile*
- *volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.*

A comprova di quanto dichiarato, si allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente per l'anno 2022, l'EVR sarà riconosciuto nella misura ridotta di cui alla tabella b) del verbale 20 settembre 2023.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali sopra richiamate, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali, ivi stabilito.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

(All. 3)

**EVR - FAC SIMILE DI AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO
DI NON RAGGIUNGIMENTO DI ENTRAMBI GLI INDICATORI AZIENDALI**
(Carta intestata dell'impresa)

Luogo e Data

Spett. CASSA EDILE DI PARMA
Spett. RSU/RSA *(ove presenti)*
Spett. OO.SS.

Oggetto: Elemento variabile della retribuzione (EVR) 2022 - Autodichiarazione di non raggiungimento di entrambi gli indicatori aziendali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del vigente CCNL Edilizia – Industria e dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 6 luglio 2017, la scrivente Impresa _____, con sede a _____, in _____,

DICHIARA

il non raggiungimento di entrambi gli indicatori di seguito evidenziati nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR, in quanto il valore medio di tali indicatori per il triennio 2020/2021/2022 non è risultato pari o superiore rispetto al valore medio degli stessi per il triennio 2019/2020/2021

- ore denunciate in Cassa Edile:
- volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto dichiarato, si allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno 2022, non si procederà all'erogazione dell'EVR. La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali sopra richiamate, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali, ivi stabilito.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
